

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 maggio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2023, n. 0165/Pres. Regolamento recante disciplina delle gare da pesca, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne). (23R00544).	LEGGE 12 ottobre 2023, n. 13. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di novembre. (23R00529).
Pag. 1	Pag. 17
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 18. Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024). (24R00015).	LEGGE 12 ottobre 2023, n. 14. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di agosto. (23R00530)
Pag. 6	Pag. 19
REGIONE LAZIO	
LEGGE REGIONALE 16 novembre 2023, n. 19. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani). (24R00103).	LEGGE 12 ottobre 2023, n. 15. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di marzo. (23R00531)
Pag. 11	Pag. 21
REGIONE SICILIA	
LEGGE 12 ottobre 2023, n. 12. Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie. (23R00528).	LEGGE 12 ottobre 2023, n. 16. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di agosto. (23R00532)
Pag. 11	Pag. 23
	LEGGE 12 ottobre 2023, n. 17. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di maggio. (23R00533)
	Pag. 25





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 settembre 2023, n. 0165/Pres.

Regolamento recante disciplina delle gare da pesca, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 dell'11 ottobre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente tutela pesca (ETP);

Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente tutela pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);

Visto in particolare l'art. 19 della legge regionale n. 42/2017, il quale stabilisce che il Piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge n. 42/2017;

Visto l'art. 49 delle norme transitorie della legge regionale n. 42/2017, il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'art. 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare:

a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse;

b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'art. 21;

Visto inoltre il comma 3 del medesimo art. 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1;

Visto l'art. 32 della legge regionale n. 42/2017 recante «Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca che disciplina lo svolgimento delle gare di pesca che è

consentito esclusivamente dal 1° febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara»;

Visto l'art. 48, comma 1, lettera *f*) della legge regionale n. 42/2017 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'art. 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'art. 12;

Considerato che il Piano di gestione ittica non è ancora stato adottato dall'Ente tutela patrimonio ittico e che nelle more della sua adozione sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica;

Richiamate le Linee guida sopra citate;

Visto il testo del «Regolamento recante disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) e ritenuto di emanarlo»;

Acquisiti i pareri favorevoli ed in particolare il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente tutela patrimonio ittico espresso nella seduta del 27 ottobre 2022;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 1° settembre 2023;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA



Regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento attua le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito «legge».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) gara di pesca: manifestazione avente carattere agonistico o con mere finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo e soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 32 della legge, a seguito della quale la pesca sportiva nel tratto interessato a tale manifestazione è riservata agli iscritti alla gara;

b) gara a partecipazione libera: gara che ammette l'iscrizione da parte di chiunque interessato;

c) gara sociale: gara riservata agli iscritti all'associazione che organizza la gara;

d) organizzatore: soggetto che richiede l'autorizzazione allo svolgimento della gara di pesca e che ne organizza lo svolgimento assumendo le responsabilità correlate a tale attività;

e) campo di gara fisso: acqua nella quale tra il 1° febbraio e il 31 ottobre di ogni anno l'esercizio della pesca sportiva è riservato agli iscritti alle gare di pesca;

f) campo di gara occasionale: acqua nella quale tra il 1° febbraio e il 30 novembre di ciascun anno la pesca sportiva può essere temporaneamente riservata agli iscritti alle gare di pesca.

Art. 3.

Individuazione dei campi di gara fissi e occasionali

1. Sono individuati i campi gara fissi e occasionali riportati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 4.

Specie utilizzabili e relative taglie

1. Le autorizzazioni delle gare di pesca consentono la cattura di ciprinidi e di salmonidi.

2. Per lo svolgimento delle gare di pesca ai ciprinidi, non sono ammesse immissioni ittiche e non sono determinate misure minime o massime del pescato trattenibile.

3. Per lo svolgimento delle gare di pesca ai salmonidi è possibile l'immissione di trota fario (*Salmo trutta*) e di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). La taglia degli individui catturati che è possibile trattenere è quella riportata nel Calendario di pesca sportiva per ciascuna specie o quelle indicate nell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, nel caso di utilizzo di specie non autoctone.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 32 della legge indica la quantità di pesce che è possibile immettere per ciascuna gara, calcolato in misura proporzionale al numero di pescatori iscritti previsti e alle quantità di pesce che questi potranno trattenere.

5. La quantità effettivamente immessa per la gara rispetta i criteri proporzionali di cui al comma 4.

6. Qualora lo stesso organizzatore venga autorizzato allo svolgimento di più gare nel medesimo campo gara nel corso dell'anno, il quantitativo di pesce da immettere per ciascuna gara può essere variato in aumento o in diminuzione senza che tale variazione richieda una modifica dell'autorizzazione purché siano rispettati i limiti quantitativi massimi complessivi autorizzati.

Art. 5.

Periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi

1. Le gare di pesca ai ciprinidi si svolgono dal 1° febbraio al 30 aprile e dal 16 luglio al 31 dicembre.

2. Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono dal 1° febbraio al 30 novembre, nel rispetto dei periodi di pesca indicati per ciascuna zona nel Calendario di pesca sportiva.

Art. 6.

Modalità per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione

1. Gli organizzatori presentano la domanda di autorizzazione secondo la procedura indicata all'art. 32 della legge utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), nel rispetto delle disposizioni sull'imposta di bollo.

2. La domanda contiene:

a) il nome o denominazione dell'organizzatore;

b) l'indicazione di un eventuale referente;

c) l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dell'organizzatore o del referente;

d) la data e l'orario previsti per la gara;

e) la tipologia della gara;

f) il campo di gara prescelto;

g) l'indicazione delle specie ittiche e del quantitativo da immettere, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 6;

h) la data dell'immissione.

3. L'autorizzazione relativa a ciascuna gara è valida esclusivamente per il giorno indicato sul modulo e consente l'immissione dei pesci prima della gara.

4. La mancata effettuazione della gara è comunicata tempestivamente all'ETPI.


5. Ciascun organizzatore ha facoltà di richiedere per ciascun anno un massimo di otto gare di pesca, tra le quali non più di quattro gare ai salmonidi. Tali limiti non si applicano ai soggetti iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

6. In caso di più domande presentate per lo stesso campo gara e per lo stesso giorno si applicano i criteri di precedenza di cui all'art. 32, comma 3 della legge.

Art. 7.

Modifica dell'autorizzazione

1. Eventuali richieste di modifica dell'autorizzazione sono presentate per iscritto dall'organizzatore all'ETPI con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data della gara.



Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata conseguentemente al provvedimento di divieto temporaneo di pesca di cui all'art. 25, comma 4 della legge o in caso di gravi inadempienze accertate a carico dell'organizzatore in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

Art. 9.

Modalità di svolgimento della gara e delle attività di pesca in occasione delle gare

1. La gara si realizza negli orari indicati nell'autorizzazione, che sono riportati a cura dell'organizzatore nelle tabelle di cui all'art. 12.

2. Durante lo svolgimento delle gare non si applicano le limitazioni delle quantità delle catture previste nel regime di pesca in cui ricade il campo di gara.

3. Nei campi gara temporanei per le gare ai salmonidi, i tempi di gara non possono superare le tre ore complessive di pesca, in un arco complessivo di cinque ore consecutive.

4. Per le gare di pesca ai salmonidi:

a) fatta salva la pesca da parte degli iscritti alla gara per la durata della stessa, l'attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno dell'immissione fino alle ore 14,00 del giorno della gara nel caso di gara in orario antimeridiano o fino alle ore 18,00 nel caso di gara in orario pomeridiano.

5. Per le gare di pesca ai ciprinidi:

a) fatta salva la pesca da parte degli iscritti alla gara per la durata della stessa, la pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno della gara fino al termine della stessa;

b) per l'intero svolgimento della gara è obbligatorio il trattenimento del pescato senza limiti di misura e numero di catture utilizzando apposite nasse di misura minima di cm. 200 di lunghezza e cm. 35 di diametro o apposito *carp sack* di misura minima cm. 50 x 110. Al termine della gara il pesce trattenuto deve essere prontamente liberato. Nel caso di utilizzo di *carp sack*, in ciascuno di essi può essere conservato un solo esemplare;

c) per le specie delle quali sia vietata la cattura in ogni stadio di crescita dal Calendario di pesca sportiva vigente o da altre norme, non è ammesso il trattenimento nemmeno temporaneo.

Art. 10.

Limitazioni ai fini della tutela della fauna ittica

1. Nelle gare di pesca ai salmonidi, ogni esemplare di specie diversa da quella di cui sia stata autorizzata l'immissione per la gara e, nelle gare di pesca ai ciprinidi, ogni cattura diversa dai ciprinidi devono essere rilasciate mediante il taglio del filo terminale. Gli esemplari appartenenti alle specie nasò comune (*Chondrostoma nasus*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), pesce gatto (*Ameiurus melas*) e siluro (*Silurus glanis*) sono trattenuti e soppressi.

Art. 11.

Obblighi a carico degli organizzatori

1. Le gare sono svolte previa ricognizione del campo gara da parte dell'organizzatore al fine di rilevare possibili rischi per i pescatori derivanti dalla presenza di linee elettriche, manufatti, cedimenti delle sponde o degli argini e accessi pericolosi. La presenza di tali elementi deve essere segnalata da apposito nastro di segnalazione bianco e ros-

so che ne interdice l'avvicinamento. Gli organizzatori attestano di aver adempiuto a tale obbligo mediante dichiarazione da rendere anticipatamente all'ETPI.

2. I soggetti titolari dell'autorizzazione possono delegare ad un referente l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo e l'invio dei moduli previsti, informandone per iscritto l'ETPI.

3. Gli organizzatori, ottenuta l'autorizzazione e prima dell'immissione del pesce, devono munirsi di:

a) certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti;

b) verbale dell'immissione su modulo predisposto dall'ETPI, sottoscritto da una Guardia giurata volontaria dell'ETPI o, in sua assenza, da un pubblico ufficiale presente all'immissione stessa.

4. I documenti di cui al comma 3 sono esibiti al personale di vigilanza unitamente alla copia dell'autorizzazione in caso di controlli e successivamente trasmessi all'ETPI.

5. Entro trenta giorni dallo svolgimento della gara, l'organizzatore trasmette all'ETPI la seguente documentazione:

a) verbale di immissione;

b) rapporto gara redatto secondo il modello predisposto dall'ETPI che rilevi numero dei partecipanti, la quantità di pesce immesso e di quello catturato nel corso della gara;

c) copia della certificazione sanitaria del pesce immesso conforme alle normative vigenti;

d) certificazione di conformità delle caratteristiche dei pesci rispetto all'autorizzazione ottenuta;

e) copia della fattura di acquisto del materiale ittico.

6. Tutte le comunicazioni oggetto del presente regolamento sono tenute tramite la posta elettronica ordinaria o certificata utilizzando gli account istituzionali dell'ETPI e quelli indicati dagli organizzatori.

7. Gli organizzatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'autorizzazione e in altre norme vigenti e sono responsabili per i danni a persone o cose che possano verificarsi nel corso dello svolgimento della gara.

8. Gli organizzatori sono tenuti a tutelare e a far rispettare l'ambiente, avendo cura di lasciare il campo di gara libero da ogni rifiuto abbandonato durante la manifestazione stessa.

Art. 12.

Modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare

1. I campi di gara fissi sono individuati dall'ETPI con apposite tabelle bianche con scritta verde, realizzate secondo il fac simile allegato B al presente regolamento.

2. I campi temporanei sono individuati dagli organizzatori con apposite tabelle da apporre lungo il perimetro del campo di gara prima dell'inizio della competizione. Le tabelle sono realizzate da ciascun organizzatore secondo il fac simile allegato C del presente regolamento riportante la data e l'ora di inizio e fine del divieto di pesca.


3. I punti di inizio e di fine dei campi di gara sono individuati mediante l'apposizione di due tabelle orientate in modo ortogonale tra loro.

4. Gli organizzatori devono rimuovere le tabelle nei campi gara temporanei al termine del divieto di pesca previsto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.



ALLEGATO A

(riferito all'articolo 3)

Campi gara fissi


Codice	Corso d'acqua	Comune	Tratto	tipologia	Specie
12.30	Canale Ledra di S. Maria	Pavia di Udine	Campo di gara fisso - da Via del Molino (Lauzacco) a S.R. Udine – Palmanova	fisso	Salmonidi

Campi gara temporanei - Salmonidi

Codice	Corso d'acqua	Comune	Tratto	tipologia	Specie
3.01	Fiume Sentiron	Porcia	da ponte Taiedo a Ponte della Donna	temporaneo	Salmonidi
3.02	Fiume Sile	Azzano Decimo	da ex molino Facca a monte per 1500 m	temporaneo	Salmonidi
3.04	Rio Brentella	Zoppola	da ponte ex fornaci a valle fino all'Area pic-nic	temporaneo	Salmonidi
4.03	Fiume Livenza	Brugnera	da 500 m. a monte del ponte nuovo, fino a fine del parco di Villa Varda	temporaneo	Salmonidi
4.06	Fiume Meschio	Caneva	da confine Provincia di Treviso alle paratoie del Canale Enel	temporaneo	Salmonidi
5.01	Torrente Cellina	Claut	Da ponte Tremolon a ponte Pine	temporaneo	Salmonidi
5.02	Torrente Cimoliana	Cimolais	dalla passerella sita in Pian dei Sediei, a valle per 3.000 m	temporaneo	Salmonidi
6.01	Torrente Meduna	Meduno	dalla diga para-ghiaia in località Sach a località Grimau (300 m a monte del ponte di Navarons)	temporaneo	Salmonidi
6.02	Torrente Meduna	Tramonti	da località Cotel a briglia sul Torrente Viellia (300 m a monte della confluenza con T. Meduna)	temporaneo	Salmonidi
7.04	Rio Lin	San Giovanni di Casarsa	da primo Partidor a monte per 500 m	temporaneo	Salmonidi
7.06	Fiume Versa-Lemene	San Vito al Tagliamento	da ponte Stalis a monte per 300 m	temporaneo	Salmonidi
8.02	Rio del Lago	Tarvisio	Dal ponte della SS54 al ponte di via delle Miniere a Cave del Predil	temporaneo	Salmonidi
9.01	Torrente But	Sutrio	dalla confluenza del T. Pontaiba allo scarico della Centrale di Noiaris	temporaneo	Salmonidi
9.04	Torrente But	Tolmezzo	dallo scarico della Centrale di Terzo di Tolmezzo alla confluenza con il Fiume Tagliamento	temporaneo	Salmonidi



9.05	Torrente Chiarsò	Paularo	da confluenza con Rio Turriea a confluenza con Rio Muea	temporaneo	Salmonidi
9.07	Laghetto di Sella Val Calda	Laghetto di Sella Val Calda	Tutto il laghetto	temporaneo	Salmonidi
9.08	Torrente Pesarina	Ovaro	dalla confluenza del Torrente Degano a monte per 2.000 m	temporaneo	Salmonidi
9.09	Torrente Degano	Forni Avoltri	da 500 m a valle del ponte del campo sportivo(masso) al ponte coperto	temporaneo	Salmonidi
10.04	Canale Sec. di San Vito	San Vito di Fagagna	da casa "Marona" a valle fino al mulino Scabli	temporaneo	Salmonidi
10.05	Roggia di Carpacco	Flaibano	dall'ex mulino a valle fino al confine amministrativo	temporaneo	Salmonidi
11.01	Torrente Torre	Reana/Povoletto	da ponte di Qualso a confluenza con Rio Mossolino, ad eccezione del tratto compreso tra 30 m a monte e 30 m a valle delle linee elettriche incumbenti sul campo di gara	temporaneo	Salmonidi
11.02	Roggia Cividina	Povoletto	da località Battiferro in Frazione di Savorgnano del Torre, a distillerie Camel, località Siacco	temporaneo	Salmonidi
11.02/A	Roggia Cividina	Povoletto	da località Battiferro in Frazione di Savorgnano del Torre a cascata di Marsure	temporaneo	Salmonidi
12.40	Canale Ledra di San Vito	Mereto di Tomba	da salto di Loc. Savalons a presa Consorzio Ledra - Tagliamento sulla strada Provinciale Loc. Castelliere	temporaneo	Salmonidi
12.42	Roggia di Udine	Udine	da incrocio tra Viale Vat con Via Gorizia fino al ponticello sulla Roggia in Piazzale Chiavris	temporaneo	Salmonidi
13.01	Fiume Iudrio	Dolegna del Collio	da ponte di Novacuzzo a ponte del Gallo	temporaneo	Salmonidi
14.01	Fiume Taglio	Rivignano	da 150 m a monte del ponte strada provinciale a confluenza Roggia Stalla	temporaneo	Salmonidi
14.06	Canale Gjavons	Sedegliano	tratto da ponte strada Sedegliano-Griens (mulino) a ponte strada Sedegliano- Turrida (lavatoio)	temporaneo	Salmonidi
14.07/A	Canale Ledra di Castions	Pozzuolo del Friuli	da ponte strada Sammardenchia-Lavariano a ponte strada Pozzuolo- Lavariano	temporaneo	Salmonidi
14.07/B	Canale Ledra di Castions	Mortegliano	da ponte strada Pozzuolo- Lavariano a ponte S.S. 353 Mortegliano-Castions di Strada	temporaneo	Salmonidi
14.14	Canale Cragno	Palazzolo dello	dalla strada per Modeano	temporaneo	Salmonidi



		Stella	all'attraversamento pedonale posto a circa 650 m dalla confluenza con il fiume Stella		
14.15	Canale di scarico Pescheria	Codroipo	dall'inizio del Canale, fino alla confluenza con la Roggia dello Strangolino	temporaneo	Salmonidi
14.16	Roggia di Palma	Mortegliano	da presa del Consorzio Ledra al ponte di via Aquileia a Lavariano	temporaneo	Salmonidi
14.17	Roggia di Carpacco	Sedegliano	dal confine amministrativo con il Comune di Flaibano fino alla cascata a valle del ponte di Redenzicco	temporaneo	Salmonidi
15.01	Fiume Corno	Porpetto	dalla presa peschiera Argenton a monte per 1.500 m	temporaneo	Salmonidi

Campi gara temporanei - Ciprinidi

Codice	Corso d'acqua	Comune	Tratto	tipologia	Specie
C.6	Fiume Tagliamento	Latisana	dal ponte di Latisana a monte per 1.000 m	temporaneo	Ciprinidi
C.7	Canale Spinedo	Ronchis di Latisana	da congiunzione con canale collettore occidentale a idrovora	temporaneo	Ciprinidi

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00544

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 18.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 365 del 28 dicembre 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di


armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Alta formazione post-universitaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono ridotte nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 350.000,00 per gli esercizi 2024 e 2025.



Art. 3.

Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, nato a Bologna nel 1874 e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi, nato a Lizzano in Belvedere (BO) nel 1924.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna effettuerà, nell'esercizio 2024, interventi diretti per le iniziative celebrative per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con risorse pari a euro 120.000,00 e altresì interventi diretti per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi con risorse pari a euro 30.000,00.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 4.

Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 21 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) e dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) sono integrate, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 5.

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 6.

Contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2022 per contributi ad Automobile Club d'Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 7.

Contributo straordinario al Comune di Imola per l'ammodernamento e il potenziamento dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

1. Al fine di potenziare ulteriormente il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico e a fronte della necessità di ammodernare, qualificare e potenziare l'autodromo di Imola che richiede interventi strutturali per raggiungere standard di servizio e di capienza più performanti in relazione al livello internazionale dell'evento di Formula 1, nonché nella prospettiva di qualificarsi come infrastruttura ricreativa multifunzionale del territorio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Imola, proprietario della struttura, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 2.200.000,00, di cui euro 200.000,00 nell'esercizio 2024, euro 1.300.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 700.000,00 nell'esercizio 2026.


2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 in conformità e secondo i limiti stabiliti dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 700.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 8.

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 8.900.000,00 per l'esercizio 2026 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2026.



2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 5.750.000,00 per l'esercizio 2026.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10.

Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 1.570.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 11.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 12.

Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari) sono integrate di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 3 Interventi per gli anziani, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 13.

Interventi destinati a strutture per donne vittime di violenza

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli o figlie minori nell'ambito di un progetto personalizzato di uscita dalla violenza di genere, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza per l'accompagnamento verso la semi-autonomia abitativa (protezione di secondo livello).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Titolo 2 Spese d'investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 14.

Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d'investimento, di euro 20.000.000,00 per l'esercizio 2026.


Art. 15.

Promozione e sostegno degli interventi assistiti con gli animali in Emilia-Romagna

1. La Regione, al fine di promuovere la diffusione degli interventi assistiti con gli animali nel rispetto dell'accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», teso a garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, è autorizzata a concedere contributi, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, a favore di soggetti sia pubblici che privati per l'attuazione di progetti di Terapia assistita con gli animali (TAA), Educazione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistita con gli animali (AAA).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'esercizio 2024.



Art. 16.

Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'agroalimentare quale settore produttivo strategico della Regione Emilia-Romagna sui mercati internazionali, nonché di sviluppare sul territorio regionale iniziative volte al recupero alimentare e al contrasto alla povertà alimentare, la Regione Emilia-Romagna supporta e sostiene azioni e progetti promossi dalla rete di impresa costituita, ai sensi delle vigenti normative, dai Centri agroalimentari di cui alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 (Disciplina del commercio nei Centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso. Abrogazione della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38), anche con l'adesione di mercati all'ingrosso di cui alla medesima normativa regionale, volti a promuovere l'export dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna e l'internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole del settore, nonché progetti ed iniziative dirette a contribuire al recupero alimentare a fini di solidarietà sociale, alla lotta allo spreco e alla tutela dell'ambiente, ancorché ancillari o strumentali all'attività primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alla rete di cui al comma 1 o ai Centri agroalimentari e ai mercati all'ingrosso aderenti alla stessa nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

3. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026.

Art. 17.

Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 18.

Contributo per i processi di trasformazione degli enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate

dall'art. 14 dalla legge regionale n. 20 del 2021 e modificate dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2022, sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 19.

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) e dall'art. 15 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 20.

Scuola superiore sport invernali turismo «ski college»

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dall'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 nell'esercizio 2024 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 21.


Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'art. 17 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2022 sono ridotte di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.

Art. 22.

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020 e dall'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.



Art. 23.

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dall'art. 19 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 24.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 25.

Opere di bonifica strategiche per la Regione Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 95.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Art. 26.

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi alle imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 27.

Interventi per il potenziamento degli istituti a indirizzo agrario

1. Al fine di allineare la formazione degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, alla rapida evoluzione tecnologica che sta interessando il sistema agricolo e rurale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere aiuti per il finanziamento di progetti biennali, presentati dagli istituti stessi, volti all'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi.

2. I criteri di ammissibilità dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Art. 28.

Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, di euro 400.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 900.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 600.000,00 per l'esercizio 2026.


Art. 29.

Rideterminazione per il 2024 del canone annuale per le concessioni di demanio idrico a favore delle imprese di acquacoltura che esercitano attività di venericoltura

1. Al fine di sostenere in via straordinaria le imprese del comparto dell'acquacoltura che esercitano l'attività di venericoltura in difficoltà a causa della diffusione invasiva del «granchio blu», la Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2024, per allineare l'importo del canone versato ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) a quello di minore importo quantificato per le concessioni del demanio marittimo, può concedere contributi alle imprese titolari di concessioni su aree del demanio idrico, nel limite massimo di euro 40.000,00.

2. L'ammontare dei contributi, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 per l'esercizio 2024.



Art. 30.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2023

BONACCINI

(*Omissis*).

24R00015

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2023, n. 19.

Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 Ordinario del 21 novembre 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 «Disciplina degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani»

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. n. 14/2022, tenuto conto della necessità di procedere all'aggiornamento e alla revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Con decreto del Presidente della Regione si provvede alla nomina di un commissario straordinario per le operazioni di liquidazione degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) costituiti ai sensi della l.r. n. 14/2022.

Art. 3.

Clausola di non onerosità

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

24R00103

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 ottobre 2023, n. 12.

Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (P. I) n.44 del 20 ottobre 2023 (n. 36)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. Alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche



ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni»;

b) al Titolo I le parole «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono sostituite dalle parole «Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni»;

c) al Capo I le parole «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni».

2. All'art. 1 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel territorio della regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.»;

b) al comma 2 le parole «al Bollettino ufficiale della Regione e» sono soppresse e le parole «n. 163/2006» sono sostituite dalle parole «n. 36/2023».

3. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

4. All'art. 4 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera a), le parole «i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare» sono sostituite dalle parole «i seguenti servizi»;

b) al comma 4, lettera c), punto 2), le parole «e la proposta di modifiche ai» sono sostituite dalla parola «dei» e le parole «dipendenti anche da» sono sostituite dalle parole «che saranno aggiornati anche in relazione a»;

c) al comma 4, lettera l), la parola «annualmente» è sostituita dalle parole «entro il 30 aprile di ogni anno» e dopo la parola «forniture» sono aggiunte le parole «nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all'art. 3, comma 2».

d) al comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«n-bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione siciliana prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ne cura la certificazione da parte dell'Autorità nazionale anticor-

ruzione (ANAC) e l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa autorità.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all'art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023.»;

f) i commi 6, 6-bis, 7, 8 sono sostituiti dal seguente:

«6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della regione e gli enti di cui all'art. 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n-bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

g) al comma 9 le parole «gli uffici provinciali del Genio civile» sono sostituite dalle parole «l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali» e le parole «per l'espletamento di gare d'appalto», sono sostituite dalle parole «di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA».

5. All'art. 5 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria» sono soppresse; dopo la parola «responsabile» è inserita la parola «unico»; la parola «procedimento» è sostituita dalla parola «progetto»; le parole «all'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5» sono sostituite dalle parole «al Titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni»;


b) i commi da 2 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.

3. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della regione.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in re-



lazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.

6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'avvocato generale della regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.

9. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.

10. Il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

11. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l'art. 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:

a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

2) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, dai soggetti di cui al punto 1) e dai soggetti di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 36/2023, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

3) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 e di importo pari o superiore ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) o dal responsabile unico del progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante

te ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'art. 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo;

4) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) o dal responsabile unico del progetto.»

6. All'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 i commi da 1 a 34 sono sostituiti dal seguente:

«1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Libro I - Parte III.»

7. All'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4, le parole «responsabile del procedimento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «responsabile unico del progetto».

8. L'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 è abrogato.

9. L'art. 9 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici*). — 1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è qualificata secondo i requisiti e le modalità di cui all'allegato II.4, come richiamato dall'art. 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 4, secondo periodo, del citato art. 63, è qualificata con riserva e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1.

La qualificazione con riserva avviene nei termini e nei modi indicati dal decreto legislativo n. 36/2023. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 36/2023, del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023, cui si fa espresso rinvio dinamico, è qualificata per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

3. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è così articolata:

a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'art. 62 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia «Centrale unica di com-



mittenza per l'acquisizione di beni e servizi», istituita dall'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

4. Con decreto interassessoriale dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'assessore regionale per l'economia, previo parere delle commissioni legislative competenti dell'assemblea regionale siciliana, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 e sono individuate modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa della Centrale unica di committenza regionale.

5. L'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 36/2023.

6. L'Ufficio regionale di committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell'UREGA si intende riferito all'Ufficio regionale di committenza (URC).

7. Con decreto del presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici regionali di committenza (URC).

8. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono promossi interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.»

10. All'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale.» sono sostituite dalla parola «annualmente»; dopo le parole «con la stessa procedura di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «, in linea con le indicazioni di cui all'allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Come stabilito dall'art. 4 dell'allegato I.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

I termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.»;

c) al comma 4 dopo le parole «prezzario regionale» sono inserite le parole «e non ricorrono le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b)» e le parole «, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche,» sono soppresse.

11. L'art. 12 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Albi regionali*). — 1. È istituito, presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'albo regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'art. 2.

2. È istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'albo regionale unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'art. 2.

3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'art. 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'art. 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli albi di cui ai commi 1 e 2.


5. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli albi di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal Dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento.»

12. All'art. 13 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del decreto legislativo



31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) al comma 2 le parole «cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12» sono sostituite dalle parole «architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1»; la parola «procedimento» è sostituita dalla parola «progetto»; le parole «Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.» sono sostituite dalle parole «Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta.»;

c) al comma 3, dopo le parole «stazioni appaltanti», sono inserite le parole «, che intendano chiedere il parere di cui al comma 2,» e dopo la parola «disposizione» sono inserite le parole «del progetto».

13. Alla legge regionale n. 12/2011 le parole «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'art. 5 ed ai commi 4 e 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'assemblea regionale siciliana.

15. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 11, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale*). — 1. Con decreto del Presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è adottato il prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'art. 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori agricoli e forestali nella regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato annualmente con la stessa procedura di cui al comma 1, in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Come stabilito nell'art. 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica-economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b) è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.

4. Gli enti di cui all'art. 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

5. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del nuovo prezzario restano vigenti le previsioni di cui al decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023.».

Art. 3.

Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici

1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-ter (*Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici*). — 1. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall'avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.».



Art. 4.

Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva

1. Dopo l'art. 10-ter della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-quater (*Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva*). — 1. Al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, previsti dal bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 66 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito dal vincitore del concorso prima dell'affidamento della progettazione esecutiva.»

Art. 5.

Tavolo tecnico dei contratti pubblici

1. È istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione, il tavolo tecnico dei contratti pubblici, quale organo consultivo per le attività della presente legge.

2. Con decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana, sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 1 non è riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso spese.

Art. 6.

Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e misure, inclusa la predisposizione e l'utilizzo vincolante di appositi protocolli e linee guida, volti a prevenire le infiltrazioni criminali e maliose nel settore degli appalti pubblici.

Art. 7.

Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici

1. Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità, le imprese che partecipano ad una procedura per inviti di cui all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono comunicare preventivamente per quali tipologie di lavori si avvarranno di subappaltatori e le caratteristiche delle imprese subappaltatrici le quali devono essere in possesso dei

requisiti previsti dal codice antimafia di cui al decreto 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, iscritte all'albo regionale di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 36/2023.

2. L'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana, specificando le gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 8.

Componenti esterni delle commissioni giudicatrici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e modalità per il reperimento, anche mediante costituzione di apposito albo, di professionisti esterni nelle commissioni giudicatrici, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

2. Col decreto assessoriale di cui al comma 1 sono stabilite le misure utili volte ad incentivare la massima efficacia ed efficienza da parte dei professionisti esterni nominati nelle commissioni giudicatrici.

Art. 9.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24, in materia di incentivi alle funzioni tecniche

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»

Art. 10.

Trasferimento capitolo bilancio della regione

1. Il capitolo 215768 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione, di pertinenza dell'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, incluso nella Missione 20, programma 3, è trasferito alla Missione 1, programma 3.

Art. 11.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, in materia di contributi per far fronte a danni causati da eventi meteorologici

1. All'art. 36, comma 6, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, le parole «di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle Province di Trapani, Siracusa e Messina».



Art. 12.

Contributi ai comuni per l'ospitalità della popolazione canina

1. Il comma 19 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, è sostituito dal seguente:

«19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.».

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 12 ottobre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE

*L'Assessore regionale per le
infrastrutture
e la mobilità*
ARICÒ

(Omissis)

23R00528

LEGGE 12 ottobre 2023, n. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di novembre.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 44 del 20 ottobre 2023 (n. 36))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 329,88 di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 329,88 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e non riconosciuti da ARS e DFB riconosciuti e non ancora impegnati» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2023 di cui all'allegato 15 - Risultato di amministrazione - quote accantonate al bilancio di previsione 2023/2025 approvato con la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni per competenza e cassa di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE



Allegato 1


Debiti fuori bilancio Novembre 2022 - Lettera E

Cod_Assessorato	Cod_Dipartimento	Partita debitoria n. Scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Parita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (n. sentenza, estremi contratto e/o ordine fornitura, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 118/2011	TIPOLOGIA IMPORTO	Miss.	Progr.	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Miss.	Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	199	INDIACI GIUSEPPE	MNC092021035098	Riconoscimento assegno assistenziale	Note di autorizzazione alle Missioni nn. 38115 del 20/10/2021 - 30775 del 20/10/2021 - 40798 del 12/11/2021	Serie Capitale		15	1	312565	0007	329,88		1		329,88
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	199 Totale											329,88				329,88
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative												329,88				329,88
6 Famiglia Totale													329,88				329,88
Totale complessivo DF8 mese di Settembre 2022 - Lettera "E"																	

Visto: SCHIFANI

(Omissis).

23R00529



LEGGE 12 ottobre 2023, n. 14.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2022. Mese di agosto.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(P. I) n. 44 del 20 ottobre 2023 (n. 36))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 751,85 di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 751,85 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e non riconosciuti da ARS e DFB riconosciuti e non ancora impegnati» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2023 di cui all'allegato 15 - Risultato di amministrazione - quote accantonate al bilancio di previsione 2023/2025 approvato con la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni per competenza e cassa di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.


Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE



Alligato 1


Debiti fuori bilancio Agosto 2022 - Lettera E

Cod_Assessorato	Cod_Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (i.e. sentenza, estremi contratto e/o ordine fornitura, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPORTO	Miss. Progr.	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Impetto Debito (C)	Miss. Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
1 Presidenza	3 Ufficio legislativo e legale	31	OLIVETTI S.P.A.	CF 02287700010	Pagamenti fattura n. N.A.20020200001051	Lettera e)	Sorte Capita e	1	11	120521	0007	751,85	3	0007	751,85
1 Presidenza	3 Ufficio legislativo e legale	31 Totale										751,85			751,85
1 Presidenza	3 Ufficio legislativo e legale											751,85			751,85
1 Presidenza Totale												751,85			751,85
Totale complessivo DPB mese di Agosto 2022 - Lettera "E"															

Visto: SCHIFANI

(Omissis).

23R00530



LEGGE 12 ottobre 2023, n. 15.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di marzo.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(P. I) n. 44 del 20 ottobre 2023 (n. 36))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 2.516,46 derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 2.516,46 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 e non riconosciuti da ARS e DFB riconosciuti e non ancora impegnati» del risultato presunto di amministrazione all'1 gennaio 2023 di cui all'Allegato 15 - Risultato di amministrazione - quote accantonate al bilancio di previsione 2023/2025 approvato con la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'Allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale


1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE



Allegato 1

Debiti fuori bilancio Marzo 2021 - Lettera E

Cod. Assessorato	Cod. Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/partita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (n. sentenza, estremi contratto e/o ordine fornitura, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.75 del D.Lgs. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPORTO	Mis.a	Progr.a	Art. (B)	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Impanto Debito (C)	Mis.	Progr.	capitale per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	3	PUNTOFFICE di Lido	LCT.048722011501	Manutenzione e riparazione	Fatt. n. 1794 del 25/03/2020	Lettera a)	Fonte Capitale	15		317317	305,00	305,00	15		0007	305,00
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	3 Totale										305,00	305,00				305,00
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	4	SIAM S.p.A.	0183899362	Formazione	Fatt. n. 6046 del 05/11/2019 e Fatt. n. 45009 del 10/08/2019	Lettera a)	Fonte Capitale	15		317357	2.090,50	2.090,50	15		0007	2.090,50
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	4 Totale										2.090,50	2.090,50				2.090,50
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	3										2.395,50	2.395,50				2.395,50
6 Famiglia Totale												2.395,50	2.395,50				2.395,50
8 Infrastrutture e mobilità	Gabinetto e Uffici di regia	1	LA SANGA P.O.A.	LGP046447C33014	Collaborazione all'opera	NOTE SPESE D. MISSIONI DEL 09/12/2020	Lettera a)	Fonte Capitale	1		270303	120,96	120,96	1		0007	120,96
8 Infrastrutture e mobilità	Gabinetto e Uffici di regia	1 Totale										120,96	120,96				120,96
8 Infrastrutture e mobilità	Gabinetto e Uffici di regia	1										120,96	120,96				120,96
8 Infrastrutture e mobilità Totale												120,96	120,96				120,96
Totale complessivo DFB Marzo 2021 - Lettera "E"												2.516,46	2.516,46				2.516,46

Visto: SCHIFANI

(Omissis).

23R00531



LEGGE 12 ottobre 2023, n. 16.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di agosto.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 44 del 20 ottobre 2023 (n. 36))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 3.955,39 derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 3.955,39 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e non riconosciuti da ARS e DFB riconosciuti e non ancora impegnati» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2023 di cui all'allegato 15 - Risultato di amministrazione - quote accantonate al bilancio di previsione 2023/2025 approvato con la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale


1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2023.

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE



Allegato 1

Debiti fuori bilancio Agosto 2021 - Lettera E

Cod_Avvevoro	Cod_Dipartimento	Partita debitoria n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento che comprova il credito (n. sentenza, estremi contratto e/o ordine fornitura, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPIORITO	Miss.a	Progra	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo Debito (C)	Miss.	Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	70	ACOMET	0031238874	CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI LUTENZA	FATTURA N.30134/13	Sette Capitale				1505391		45,33	20	3	0007	45,33
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	70 Totale											45,33				45,33
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	90	SE Servizi Idrici e Reti SPA	0420252875	FORNITURA SERVIZIO DI LUTENZA	CONTRATTO DI LUTENZA	Sette Capitale				1505391		562,34	20	3	0007	562,34
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	90 Totale											562,34				562,34
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	91	SIDRA SPA	0339398874	FORNITURA SERVIZIO DI LUTENZA	CONTRATTO DI LUTENZA	Sette Capitale				1505391		2.234,72	20	3	0007	2.234,72
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	91 Totale											2.234,72				2.234,72
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	97	COMUNE DI LINGUAGROSSA	2546252875	FORNITURA SERVIZIO DI LUTENZA	FATTURE	Sette Capitale				1505391		997,00	20	3	0007	997,00
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	97 Totale											997,00				997,00
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	98	COMUNE DI ZAFFERANA	0039774879	FORNITURA SERVIZIO DI LUTENZA	(vato)	Interessi di mora				153704		28,20	20	3	0007	28,20
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	98	COMUNE DI ZAFFERANA	0039774879	FORNITURA SERVIZIO DI LUTENZA	FATTURA N.1156/2013	Sette Capitale				1505391		87,80	20	3	0007	87,80
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	98 Totale											116,00				116,00
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	98 Totale											3.955,39				3.955,39
12 Territorio_e_ambiente	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	98 Totale											3.955,39				3.955,39
12 le Totale													3.955,39				3.955,39
Totale complessivo DFB mese di Agosto 2021 - Lettera "E"																	

Visto: SCHIFANI

(Omissis).

23R00532



LEGGE 12 ottobre 2023, n. 17.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di maggio.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I)
n. 44 del 20 ottobre 2023 (n. 36))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. D.F.B. 2021. Mese di maggio

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 236,66 derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 236,66 si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e non riconosciuti da ARS e DFB riconosciuti e non ancora impegnati» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2023 di cui all'Allegato 15 - Risultato di amministrazione - quote accantonate al bilancio di previsione 2023/2025 approvato con la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'Allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2023, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2023

SCHIFANI

*L'Assessore regionale
per l'economia
FALCONE*



Allegato 1

Debiti fuori bilancio Maggio 2021 - Lettera E

Coef_Assessorato	Coef_Dipartimento	Partita debitrice n. scheda	Creditore	CODICE FISCALE/Partita IVA	Oggetto della spesa	Documento comprovante il credito (n. sentenza, estremi contratto e/o ordine fornitura, ecc.)	Tipologia debito fuori bilancio di cui all'art.73 del D.Lgs. N.118/2011	TIPOLOGIA IMPORTO	Miss.a	Progr.a	Capitolo su cui è iscritto il debito (A)	Art. (B)	Importo debito (C)	Miss.	Progr.	capitolo per la copertura del debito (D)	Importo copertura debito (E)
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 3 formative	14	ASP DI RAGUSA	014286410880	Fatt. n. 415 del 30/06/2015 - n. 1211 del 30/11/2015 - n. 414 del 17/03/2017 -	Fatt. n. 415 del 30/06/2015 - n. 1211 del 30/11/2015 - n. 414 del 17/03/2017 -	Lettera e)	15	1	1	312502	103,36	15	1	0007	103,36	
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 3 formative	14 Totale										103,36					103,36
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 3 formative	15	CAMOLO FILIPPO	CMLEPP62A/UL83G	Missione dicembre	Missione dicembre 2020	Lettera e)	15	1	1	312503	133,3	15	1	0007	133,30	
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 3 formative	15 Totale										133,3					133,30
6 Famiglia	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 3 formative											236,66					236,66
6 Famiglia Totale												236,66					236,66
Totale complessivo DFB Maggio 2021 - Lettera "E"																	
236,66																	

Visito: SCHIFANI

(Omissis)

23R00533



MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-020) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 5 2 5 *

€ 2,00

